



FIGC

COMUNICATO STAMPA



Roma, 24 aprile 2015

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

RIUNIONE 24 APRILE 2015

1. Ricorso A.S. VARESE 1910 S.P.A.

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014/2015, inflitta alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 10 comma 3 C.G.S., in relazione al Titolo I, par. III), lettera A) punto 2) del Com. Uff. n. 143/A del 6.5.2014 e della Delibera F.I.G.C. n. 497/CF del 27.5.2014, ascritta al suo Legale rappresentante, sig. Laurenza Nicola (nota n. 6258/242 pf14-15 SP/gb del 19.2.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 19.3.2015)

La C.F.A., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il procedimento

2. Ricorso sig. LAURENZA NICOLA

avverso la sanzione dell'inibizione di mesi 6 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 10 comma 3 C.G.S., in relazione al Titolo I, par. III), lettera A) punto 2) del Com. Uff. n. 143/A del 6.5.2014 e della delibera F.I.G.C. n. 497/CF del 27.5.2014 - nota n. 6258/242 pf14-15 SP/gb del 19.2.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 19.3.2015)

La C.F.A., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il procedimento

3. Ricorso CALCIO BRESCIA S.P.A.

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 5 al sig. Ragazzoni Luigi;
- penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2014/2015 alla società reclamante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per le condotte ascritte al suo Amministratore unico e legale rappresentante,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione:

- dell'art. 85 N.O.I.F., lett. B), par. VII) e alla delibera F.I.G.C. n.497/CF del 27.5.2014, in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. (nota n. 6253/369 pf14-15 SP/blp del 19.2.2015);
- dell'art. 85 N.O.I.F., lett. B), par. VII), in

RESPINTO



relazione all'art. 10 comma 3 C.G.S. (nota n. 6262/461 pf14-15 SP/gb del 19.2.2015);

- dell'art. 85 N.O.I.F., lett. B), par. VI), in relazione all'art. 10 comma 3 C.G.S. (nota n. 6268/462 pf14-15 SP/gb del 19.2.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 19.3.2015)

4. Ricorso REGGINA CALCIO S.P.A.

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2014/2015, alla società reclamante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. per le condotte ascritte al suo Presidente,
- inibizione di mesi 2 al sig. Foti Pasquale, Presidente della società

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 85, lett. C), par. VII) N.O.I.F., in relazione all'art. 10 comma 3 C.G.S. (nota n. 6575/480 pf14-15 SP/gb del 25.2.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 42/TFN del 27.3.2015)

5. Ricorso A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A.

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2014-2015, inflitta alla società reclamante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante sig. Dennis Patrick Bingham, seguito deferimento del Procuratore Federale rispettivamente per violazione:

- dell'art. 85, lett. C), par. VI) N.O.I.F. in relazione all'art. 10 comma 3 C.G.S. (nota n. 6661/473 pf14-15 SP/gb del 27.2.2015);
- dell'art. 85, lett. C), par. VII) N.O.I.F. in relazione all'art. 10 comma 3 C.G.S. (nota n. 6666/474 pf14-15 SP/gb del 27.2.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 42/TFN del 27.3.2015)

6. Ricorso S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2014-2015, inflitta alla società reclamante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore unico e Legale rappresentante, sig. Perpignano Giuseppe, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione:

- dell'art. 85, lett. C), par. VI) N.O.I.F. in relazione all'art. 10 comma 3 C.G.S. (nota n. 6520/477 pf14-15 SP/blp del 24.2.2015);
- dell'art. 85, lett. C), par. VII) N.O.I.F. in relazione all'art. 10 comma 3 C.G.S. (nota n. 6514/476 pf14-15 SP/blp del 24.2.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 9.4.2015)

La C.F.A., respinge l'istanza di rinvio in quanto intempestiva e non documentata.

RESPINTO

RESPINTO

RESPINTO

7. Ricorso S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 4 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2014-2015, alla società reclamante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S.,
- inibizione di mesi 6 al sig. Giuseppe Perpignano, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione:

- dell'art. 85, lett. C), par. VII) N.O.I.F., in relazione all'art. 10 comma 3 C.G.S. (nota n. 8203/573 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015);
- dell'art. 85, lett. A), par. VII delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10 comma 3 C.G.S. (nota n. 8204/574 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 51/TFN del 16.4.2015)



Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma Centralino: +39 06/84911 - web: www.figc.it - e-mail: press@figc.it



www.facebook.com/FIGC



twitter.com/FigcMedia



<http://instagram.com/vivoazzurro>



www.youtube.com/figc www.youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio